

L'esecuzione secondo la Riforma Cartabia: le principali novità

Prof. Roberta Metafora

roberta.metafora@unisob.na.it

Dip. di Scienze Giuridiche – Università Suor Orsola
Benincasa



L'abrogazione della formula esecutiva

- All'art. 1, comma 12, lett. a) Legge delega n. 206/2021 → art. 3, comma 34, lett. b) del D.Lgs. n. 149/2022 modifica l'art. 475 c.p.c. sia nella sua rubrica (che diviene "Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale", in luogo di "Spedizione in forma esecutiva"), sia nel suo contenuto, che è stato in parte abrogato.
- PRIMA: tre commi. OGGI un comma unico: «le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono **essere formati in copia attestata conforme all'originale**, salvo che la legge disponga altrimenti».
- Viene meno ogni riferimento alla spedizione in forma esecutiva (mai richiesta per i titoli di cui al n. 2 dell'art. 474 comma 2).
- Il vecchio comma 3 dell'art. 475 confluito nel nuovo ultimo comma dell'art. 474 c.p.c. («Il titolo è **messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari** che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti»).



Ulteriori modifiche

- **Abrogato art. 476 c.p.c.** relativo al divieto di spedizione di ulteriori copie in forma esecutiva
- **Modificato art. 478 c.p.c.** → l'avvenuta prestazione dell'eventuale cauzione deve risultare non più sulla copia spedita ma sulla copia attestata conforme all'originale.
- **Modificato art. 479 c.p.c.** → il titolo da notificare non è più quello spedito in forma esecutiva ma quello costituito dalla copia attestata conforme all'originale
- **Modificato art. 153 disp. att.** → eliminaz. apposizione sigillo cancelliere e controllo di perfezione del titolo giudiziale – resta solo sigillo notaio o p.u.
- **Abrogato art. 154 disp. att.** relativo all'addebito per l'indebito rilascio di copie esecutive.



Ulteriori modifiche

- Modifica art. 654 c.p.c. (nel precetto deve farsi menzione solo del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e non più dell'apposizione della formula).
- Modifica art. 663 c.p.c.
- Modifica art. 212 della L. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile), eliminando da esso ogni riferimento alla formula esecutiva
- Modifica artt. 115 e 136 del D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo)
- Nessun bisogno di modificare il Reg. UE n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo → procedura di certificazione.



Le antitetiche posizioni della dottrina su abolizione spedizione in forma esecutiva

- 1° posizione → relitto storico che nulla aggiunge all'efficacia esecutiva spettante per sé al titolo (così Chiovenda!!!) – «reperto di archeologia» (Luiso).
- 2° posizione (minoritaria) → enorme errore! Chi fa i controlli? Aumento delle opposizioni!!! (Fabiani e Rusciano)



L'art. 23, comma 9-bis, D.L. 28/10/2020, n. 137 (c.d. D.L. Ristori)

- La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 475 c.p.c. poteva essere **rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico** previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.
- Si otteneva così un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, **in calce ai quali erano aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, c.p.c.** e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione e' fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere.
- La firma digitale del cancelliere teneva luogo del sigillo del cancelliere di cui all'art. 153 d.a



«Spedizione» vs «Apposizione della formula»

- Il legislatore ha **conservato la spedizione** → destinata a certificare l'esistenza del titolo e attestare la conformità della copia emessa all'originale,
- ha eliminato la "apposizione della formula", coincidente con l'apposizione del comando rivolto agli organi esecutivi, in quanto ritenuta ormai priva di una sua autonoma ragion d'essere.



Le funzioni assolte dalla spedizione in forma esecutiva

- 1)- specificare le risultanze del titolo relativamente al **profilo soggettivo**
→ la copia in forma esecutiva viene rilasciata a favore di chi risulta creditore dal titolo o al suo successore (dall'art. 475 c.p.c. efficacia ultra partes del titolo esecutivo). Quindi sino a ieri l'erede e il successore potevano chiedere in cancelleria la spedizione in forma esecutiva del titolo del loro dante causa.
- 2)- controllo sulla **idoneità** del provvedimento a costituire titolo esecutivo;
- 3)- sulla **liquidità ed esigibilità** del diritto di credito in esso incorporato,
- 4)- nonché sulla circostanza che **non** vi fosse sull'originale della sentenza **l'annotazione della cassazione** della medesima ai sensi dell'art. 388 c.p.c.



E oggi?

- Tali funzioni sono venute meno?
A prima vista, dovremmo dire che sono venute meno: non c'è più il “luogo” in cui viene compiuta siffatta verifica estrinseca.
- Titoli giudiziali → il difensore può estrarre dal fascicolo informatico copia autentica del provvedimento esecutivo e attestarne la conformità all'originale.



Ma...

- controllo seppur formale deve pur esservi nella fase iniziale dell'esecuzione!
- Come? Di sicuro il debitore può reagire con le **opposizioni esecutive**
- E il **controllo formale**? Lo fa l'ufficiale giudiziario!!!
- **Fondamento giuridico**: artt. 60, n. 1), 474 c.p.c. e art. 108, 1° comma, d.p.r. 15.12.1959, n. 1229 (T.U. ordinamento degli ufficiali giudiziari); Cass. 31 gennaio 1957, n. 342: l'u.g. è vero e proprio organo autonomo giurisdizionale del processo di esecuzione.
- Qualora la successione sia posteriore alla costituzione del titolo esecutivo, gli eredi e il legatario dovranno dare prova della propria qualità esibendo all'ufficiale giudiziario il testamento o l'atto di notorietà di successione ab intestato.
- Del pari, spetterà all'ufficiale giudiziario verificare se il provvedimento sia idoneo a costituire titolo esecutivo, nonché se esso rispetti i requisiti di liquidità ed esigibilità richiesti dalla legge.



E se l'ufficiale giudiziario non compie il controllo?

- Qualora si ritenga siffatta verifica non esigibile all'ufficiale giudiziario (o laddove essa non sia da quest'ultimo materialmente effettuata) →
- tale compito dovrà essere in ogni caso svolto al G.E. in virtù del suo potere-dovere ufficioso di verifica della sussistenza ed efficacia del titolo esecutivo.
- Resta fermo il potere del debitore di proporre le opposizioni.
- Ma attenzione! **Si** opposizioni per dedurre l'eventuale carenza di una delle condizioni di procedibilità dell'azione esecutiva (ad es. Titolo illiquido).
- No opposizioni 617 per difettosa o omessa apposizione della formula (eliminazione indirizzo giurispr v. Cass. 09/11/2021, n. 32838).



Il venir meno del controllo formale di cui all'art. 153 disp. att. c.p.c. e il rischio di duplicazione del titolo

- Vecchio art. 153 disp. att. c.p.c.: il cancelliere intanto rilasciava «la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice» se e in quanto la sentenza o il provvedimento del giudice fosse «formalmente perfetto». In più, attestazione di **conformità all'originale**, **sottoscrizione**, nonché il **sigillo** della cancelleria.
- **Oggi non più**: la copia autentica del provvedimento viene estratta direttamente dal difensore, mentre permane l'obbligo dell'apposizione del **sigillo da parte del notaio** o dell'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale per le copie autentiche degli atti pubblici.
- Abrogazione art. 476 c.p.c. (divieto di spedizione in forma esecutiva di più di una copia in forma esecutiva) e art. 154 disp. att. (contravvenzione in caso di rilascio indebito di plurime copie in forma esecutiva).
- D.L. Ristori → protocolli: l'avvocato intenzionato ad utilizzare la copia esecutiva del titolo rilasciata con modalità telematiche doveva attestare sotto la propria responsabilità l'unicità della copia in circolazione.



Segue: e oggi?

- Rischio di abusi conseguente alla duplicazione del titolo esecutivo?
- In effetti, appare **concreto almeno fino** a quando sarà possibile in futuro verificare a livello centralizzato se e presso quale ufficio giudiziario sia stata messa in esecuzione una copia esecutiva di un determinato titolo.
- Che succede **in caso di utilizzo abusivo da parte dello stesso creditore di più copie** dello stesso titolo esecutivo?
- Oggi non c'è più l'art. 476 c.p.c.
- Si può usare il **483** c.p.c.? No!
- Si può minacciare la sanzione di cui all'art. **96** c.p.c., in quanto il debitore potrebbe ventilare la malafede del creditore?
- Di sicuro opposizioni esecutive per ottenere la sospensione!



- Tale opzione interpretativa rischia di comportare un intollerabile **aumento delle opposizioni di merito** dirette a contestare il diritto consacrato nel titolo.
- **MA...** il rischio di possibili duplicazioni del titolo sarà sempre meno frequente.
- Inoltre, nessuno ha mai contestato la possibilità di agire con l'opposizione ex 615 nel caso in cui il creditore, nonostante la sospensione della sua efficacia, abbia comunque messo in esecuzione il titolo (ipotesi che il previgente combinato disposto degli artt. 475 c.p.c. e 153 disp. att. c.p.c. non riusciva affatto ad evitare, a riprova che il controllo demandato al cancelliere era di carattere puramente formale)...



Il regime transitorio della riforma degli artt. 475, 476, 478 e 479 c.p.c.

- L'art. 1, comma 380 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha modificato il comma 8 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022 relativo alla disciplina transitoria della riforma prevedendo che: «Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli **atti di precetto** notificati successivamente al 28 febbraio 2023».
- Le lettere richiamate si riferiscono, rispettivamente, agli artt. 475, 476, 478 e 479 c.p.c., come modificati.
- Tale regime transitorio si affianca a quello generale previsto dal comma 1 dell'art. 35, come novellato dalla L. n. 197/2022.
- Qual è la portata del comma 8?
- Capponi: le norme sull'apposizione della formula nulla hanno a che vedere con la compilazione dell'atto di precetto, il quale potrebbe anche essere non contestuale ma (anche di molti mesi) successivo alla notificazione del titolo esecutivo... **La norma non ha oggetto!!!!** Va assorbita nella regola generale del comma 1 dell'art. 35 cit.



Segue.

- Occorre allora chiedersi se **l'abolizione della formula esecutiva riguardi i soli titoli esecutivi (giudiziali e notarili) formati dopo il 28 febbraio 2023** o se le nuove norme possano trovare applicazione anche con riguardo ai titoli formati prima di quella data. Al riguardo, non può che applicarsi la regola generale sulla successione delle leggi nel tempo, per cui **i titoli formati prima del 1° marzo 2023**, data di entrata in vigore della modifica dell'art. 475 c.p.c., **non hanno bisogno di essere spediti in forma esecutiva bastando semplicemente che essi vengano formati in copia attestata conforme all'originale**, laddove essi siano posti in esecuzione dopo tale data, non potendo essere riconosciuta alcuna rilevanza al momento della loro formazione.



La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

- Novità: istanza diretta all'ufficiale giudiziario affinché quest'ultimo provveda alla ricerca telematica dei beni da pignorare, salvo eccezioni.
- il legislatore della riforma non ha inciso sulle modalità della ricerca telematica dei beni (modalità a regime e provvisoria)
- Resta lo stesso ambito di applicazione.



L'istanza all'ufficiale giudiziario

- Nuovo primo comma dell'art. 492-bis c.p.c.: «su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, **l'ufficiale giudiziario** addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, **procede** alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare».
- **Conferma** che l'istanza dà vita ad un procedimento unitario il quale conduce, in quanto contenente in sé anche la domanda esecutiva, al compimento da parte dell'ufficiale giudiziario non solo della ricerca sul patrimonio del debitore, ma anche al successivo pignoramento sui beni rinvenuti a seguito di tale attività.



Questioni interpretative

- L'aver attribuito all'ufficiale giudiziario il compito di procedere alla ricerca telematica dei beni del debitore lede in modo irreversibile la **privacy** del soggetto esecutato? NO! La consultazione delle banche dati, astrattamente lesiva della privacy del debitore, diviene lecita ogni qual volta sia effettuata per permettere l'attuazione del diritto alla tutela esecutiva del creditore.
- A ciò si aggiunga che: 1)- in tanto l'ufficiale giudiziario darà seguito alla richiesta del creditore **se ed in quanto sussistano i presupposti formali** dell'azione esecutiva, come comprova la circostanza che il creditore è tenuto ad esibire all'atto dell'istanza il titolo esecutivo ed il precetto debitamente notificati; 2)- il **controllo che sino ad oggi il presidente** del tribunale ha svolto a seguito dell'istanza del creditore aveva carattere meramente **formale**.
- Resta comunque fermo che il debitore potrà proporre le opposizioni preventive ed invocare la sospensione della efficacia esecutiva del titolo.



Forma e contenuto dell'istanza

- L'istanza, portando in sé la domanda esecutiva, ed essendo assimilabile ad una ordinaria richiesta di pignoramento, deve essere **sottoscritta** dal **difensore** del creditore, munito di **procura** alle liti; essa inoltre deve contenere «l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'art. 547 c.p.c., dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato» (art. 492-bis, comma 1).
- Essa va depositata presso l'Ufficio UNEP, poiché la formazione del fascicolo di ufficio è possibile solo successivamente all'iscrizione a ruolo del pignoramento, il quale avverrà solo laddove la ricerca compiuta dall'ufficiale giudiziario abbia avuto esito positivo.



I casi in cui è prevista l'istanza al presidente del tribunale

1. quando, successivamente alla notifica del precetto, il creditore intenda procedere alla ricerca dei beni da pignorare **prima della scadenza del termine di cui all'art. 482 c.p.c. (pericolo nel ritardo)**;
2. quando, predisposto il precetto, e compiute le formalità necessarie alla sua notificazione, il creditore intenda procedere alla ricerca sul patrimonio del debitore **prima ancora del perfezionamento della notificazione del precetto** (tale seconda ipotesi ricorre quanto il creditore abbia redatto e consegnato il precetto per la sua notificazione all'ufficiale giudiziario).



Segue. Il procedimento

- Ricorso al capo dell'ufficio giudiziario.
- Competente → tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore → fori alternativi e concorrenti.
- Nel ricorso il creditore deve chiedere al presidente del tribunale se ricorrono le condizioni per dispensarlo dall'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c.
- in esso, poi, vanno indicati anche l'indirizzo di posta di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547 c.p.c., dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, trattandosi, al pari del caso in cui l'istanza viene rivolta all'ufficiale giudiziario, della formalizzazione della domanda esecutiva volta al perfezionamento delle operazioni di pignoramento.



La sospensione del termine di efficacia del precetto

- Con la proposizione dell'istanza (all'u.g. o al presidente trib.) → sospensione del termine di efficacia del precetto (co. 3 art. 492-bis c.p.c.).
- Conferma che l'istanza atto della fattispecie a formazione progressiva di perfezionamento del pignoramento.
- Inoltre, **per evitare la proposizione di opposizioni fondate sul mancato rispetto del termine di efficacia del precetto di cui all'art. 481 c.p.c.**, è stato sostituito l'ultimo comma dell'art. 492 c.p.c. il quale oggi prevede che nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'art. 492-bis, terzo comma, **il pignoramento** deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza»; tutto ciò allo scopo di onerare il creditore della prova che, decorso il termine di sospensione, il precetto non è perento.
- Correlativamente, nuovo ultimo comma nell'art. 492-bis c.p.c. → con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, **a pena di inefficacia del pignoramento**, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti per i singoli tipi di pignoramento l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.



Il decreto di autorizzazione

- Non c'è più il riferimento al potere del presidente del tribunale di verificare il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata.
- **Prima della riforma** → controllo del possesso del titolo esecutivo, nonché della certezza, liquidità ed esigibilità. In più eventuale spontaneo pagamento o proposizione dell'opposizione preventiva all'esecuzione con accoglimento dell'istanza di sospensione.
- Oggi questi controlli esistono ancora? SI! A riprova di ciò si consideri che un controllo sia pur formale è svolto dall'ufficiale giudiziario.
- Se tale è l'oggetto della verifica svolta dal presidente del tribunale, se ne ricava che:
- la relativa decisione: 1)- è adottata **inaudita altera parte** [decreto], 2)- **al di fuori di un processo di cognizione** → **non è idonea al giudicato**.
- Si può allora in caso di **rigetto** riproporre l'istanza.
- L'accoglimento dell'istanza non impedisce al debitore di reagire all'esecuzione tramite la proposizione delle opposizioni esecutive di cui agli artt. **615 e 617** c.p.c.



La ricerca mediante collegamento telematico

- Ai sensi del nuovo quarto comma dell'art. 492-bis c.p.c., «l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione». Tale norma, tuttavia, disciplina una modalità di ricerca che allo stato non è ancora operativa, giacché, come è noto, gli uffici UNEP non dispongono ancora delle strutture tecnologiche necessarie a rendere possibile il collegamento telematico con le banche dati da consultare.



La modalità transitoria (artt. 155-ter e ss.)

- La Riforma del 2022 ha lasciato invariato l'assetto normativo risultante dagli artt. 155-bis e seguenti c.p.c., limitandosi semplicemente a modificare l'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. allo scopo di adeguarlo alle innovazioni apportate nell'art. 492-bis c.p.c.
- Il creditore **in tanto può formulare istanza per l'accesso diretto** ai gestori delle banche dati **solo se l'ufficiale giudiziario attesti** che l'ufficio UNEP competente non dispone delle strutture tecnologiche necessarie a permettere la ricerca telematica sul patrimonio del debitore.
- **Tale attestazione non ricorre** nei casi in cui l'istanza sia inoltrata, ai sensi dell'art. 492-bis, comma 3, c.p.c. al **presidente del tribunale** (è quest'ultimo che attesta attestare la mancanza in capo all'UNEP delle strutture tecnologiche necessarie a permettere la ricerca telematica); **il creditore non deve andare prima dall'u.g.!**
- Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. (art. 155-quinquies, comma 3, disp. att. c.p.c.).
- Qualora la ricerca svolta abbia esito positivo, il creditore deposita le dichiarazioni rese dai gestori delle banche presso l'ufficio UNEP, in modo che quest'ultimo possa poi procedere ai sensi dell'art. 492-bis, commi 4 e ss., c.p.c.



I nuovi compiti del professionista delegato

- Art. 559 c.p.c.: Istituzionalizzato controllo (del custode) anticipato della documentazione ipo-catastale e relazione informativa sul bene.
- Art. 591bis c. 1 c.p.c.: 3 esperimenti di vendita entro 1 anno dall'emissione dell'ordinanza di delega.
- Artt. 569bis/591 c. 12 e 13: I nuovi compiti in caso di vendita diretta a seconda dell'iter della vendita e dello strumento giuridico utilizzato per il trasferimento. (Rinvio)
- Artt. 585 c. 4/591 c. 8: acquisizione e verifica (formale) dell'assolvimento a carico dell'aggiudicatario dell'informativa di cui al d.lgs. 21/11/2007 n. 231 (antiriciclaggio).
- Art. 596 c.p.c.: formazione del pdr entro 30gg dal versamento del saldo prezzo (già previsto); fissazione audizione per approvazione entro gg 30 da vidimazione del GE;
- Art. 598 c.p.c.: Verifica pagamento materiale entro gg 7 dall'approvazione del pdr.



Il p.d. e la fase di riparto

- Art. 596 c.p.c. **non menziona più il debitore** (oltre alle parti) tra i soggetti cui deve essere consentita la **consultazione del progetto** di distribuzione e cui (pertanto) deve essere prevista audizione
- ex art. 512 c.p.c. però il **debitore** può effettuare contestazioni in sede di distribuzione
- Più in generale art. 598 c. 2 c.p.c.: «se vengono sollevate **contestazioni** innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale provvede ai sensi dell'articolo 512».
- Incartate le contestazioni dal Professionista Delegato: il GE deve rifissare udienza innanzi a se stesso o semplicemente decide ex art. 512 c.p.c.?
- Irregolarità dinnanzi al P.D:
 - - Mancata notifica/comunicazione della data di convocazione a qualcuna delle parti;
 - - Mancato incartamento delle contestazioni.
- Qual è il metodo di impugnazione ed iter da seguire?
- Art. 512 c.p.c. (non è stato modificato), per cui il GE può sospendere distribuzione se non effettuata ancora.



Vendita diretta

- Ha un carattere peculiarissimo che – come riprova la collocazione della nuova normativa - impone di circoscriverne l'operatività alla sola vendita forzata immobiliare.
- Cons. al di fuori dal perimetro degli artt. 568 bis e 569 bis c.p.c. →
 1. la vendita mobiliare,
 2. la vendita delle quote societarie di cui all'art. 2471 c.c.,
 3. la vendita immobiliare in sede di esecuzione esattoriale ex artt. 78 ss., D.P.R. n. 602/1973,
 4. quella della nave e del carato di cui agli artt. 655 ss. cod. nav.
 5. la vendita dei beni del debitore in sede concorsuale.



La vendita diretta nella legge delega n. 206/2021 (art. 1, c. 12, lett. n)

- 1) il debitore, con **istanza** depositata non oltre **dieci giorni prima** dell'udienza prevista dall'articolo 569, c. 1, c.p.c., può chiedere al g.e. di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un **prezzo non inferiore al prezzo base** indicato nella relazione di stima, prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre **allegata l'offerta di acquisto** irrevocabile per **120** giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata **cauzione** in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto; l'istanza può essere formulata per **una sola volta a pena di inammissibilità**
- 2) il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: **verificata l'ammissibilità** dell'istanza, disporre che l'esecutato **rilasci l'immobile** nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, **salvo che** il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che **entro quindici giorni è data pubblicità**, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate **ulteriori offerte di acquisto**, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto, il quale **non** può essere **inferiore** a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; **convocare** il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza da fissare entro novanta giorni per la **deliberazione sull'offerta** e, in caso di pluralità di offerte, per la **gara** tra gli offerenti;



Segue.

- 3) il giudice dell'esecuzione può **delegare** uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c. alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla **riscossione del prezzo** nonché alle operazioni di **distribuzione** del ricavato; una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;
- 4) con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione **aggiudica** l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le **modalità di pagamento** del prezzo, da versare entro 90 gg., a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;
- 5) **se** nel termine assegnato **il prezzo non è stato versato**, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile.



Segue.

- Istituto volto a a permettere la vendita del compendio pignorato al di fuori, non già del processo esecutivo (poiché comunque è previsto il coinvolgimento delle parti di questo, del giudice dell'esecuzione ed eventualmente del professionista delegato) ma **al di fuori del subprocedimento di vendita**, inteso come procedimento aperto al mercato, orientato alla **stimolazione della gara** tra gli offerenti in vista della realizzazione del **prezzo più alto possibile**, secondo la scansione fornita dagli artt. 569 e ss. c.p.c.



Perplexità

- 1)- l'opzione per la vendita diretta avrebbe fatto **venir meno l'udienza di autorizzazione alla vendita**; sennonché, in essa il giudice dell'esecuzione svolge molte altre attività fondamentali (es. l'art. 569 c.p.c. costituisce il termine ultimo per l'intervento tempestivo dei creditori o per proporre le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c.).
- 2)- posto che il termine per presentare l'udienza per la vendita diretta è di 10 giorni prima dell'udienza ciò significa che nel momento in cui la stessa viene presentata **il prezzo base non è stato ancora individuato** giacché quest'ultimo è determinato dal giudice all'udienza di cui all'articolo 569 c.p.c.
- 3)- l'istanza del debitore può avere una mera finalità dilatoria. Essa interviene quando è stato già notificato precetto e pignoramento, depositata istanza di vendita, depositata la documentazione ipocatastale (art. 567, comma 2 c.p.c.) e fissata dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della vendita; quindi il debitore, sulla carta, dispone al massimo di 7 mesi di tempo per elaborare questa istanza e per trovare un serio acquirente, posto che all'istanza deve essere allegata un'offerta di acquisto.



La vendita diretta nel d.lgs. 149-22. L'istanza di vendita diretta.

- Simile a legge delega: istanza depositata non oltre 10 giorni prima dell'udienza di autorizzazione a vendita (art. 569, c. 1, c.p.c.), per chiedere al g.e. la vendita diretta dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore a quello indicato nella perizia di stima; dunque il prezzo non coincide necessariamente con quello base. (che non è ancora stato determinato dal giudice).
- Che succede se il giudice opta per un prezzo base diverso da quello riportato in perizia? Possibile una **successiva integrazione** → Art. 569-bis, c. 2: «se il prezzo base determinato ai sensi dell'art. 568 è maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un **termine di dieci giorni per integrare** l'offerta e la cauzione, adeguandole al prezzo base. **Se** l'offerta e la cauzione sono **integrate** entro tale termine, il giudice entro i successivi **cinque giorni**, valutata l'ammissibilità dell'offerta, provvede ai sensi del quarto e quinto comma» (i.e. aggiudicazione immobile o eventuale opposizione da parte dei creditori).



Segue.

- Nel caso dell'istanza di vendita diretta, inoltre, **non opera il meccanismo dell'offerta minima**; è esclusa la possibilità di presentare un'offerta per un importo inferiore del 25% rispetto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita (ai sensi dell'art. 571 c.p.c.).
- Stando al dato normativo, la **legittimazione all'istanza è esclusiva del debitore**, rispetto al quale rimane **invariato però il divieto di offrire**.
- E il **responsabile senza debito**? Da un lato, il terzo acquirente o datore di ipoteca subisce l'esecuzione; dall'altro, a quest'ultimo non è inibita la facoltà di rendersi acquirente, per cui non può essere equiparato pienamente al debitore.
- Sembra perciò che l'istanza di vendita diretta depositata da soggetti diversi dal debitore stricto sensu considerato (coniuge o altro parente del debitore, terzo datore d'ipoteca, ecc.) va dichiarata come inammissibile; costoro tuttavia potranno essere considerati offerenti "di fiducia" del debitore.



Segue.

- L'istanza, infine, può essere proposta **una sola volta a pena di inammissibilità** della stessa
- Ma... possibilità per il giudice di integrare l'offerta rispetto al prezzo base da lui stabilito.
- A chi va comunicato il provvedimento di integrazione dell'offerta (se adottato fuori udienza? oltre al **debitore** istante la vendita diretta, anche **l'offerente di fiducia**, poiché è colui che ha assunto l'impegno economico dell'acquisto nei confronti della procedura ed è quindi onerato della suddetta integrazione e del reperimento della provvista.



L'offerta (irrevocabile) del terzo

- Art. 568-bis, c. 2 → All'istanza va allegata (a pena di inammissibilità) **un'offerta irrevocabile (del terzo)** per 120 giorni, sempre che sia stata prestata, a garanzia della serietà dell'offerta, **cauzione** in misura pari almeno al decimo del prezzo proposto.
- Nulla si dice a proposito del **contenuto dell'offerta di acquisto**. Come deve essere redatta? scrittura privata autenticata? L'offerente deve eleggere domicilio nell'offerta? Probabilmente sì in modo da permettere di ricevere le comunicazioni di cancelleria.
- Cosa accade nell'ipotesi di pignoramento avente ad oggetto una **pluralità di cespiti**? È possibile formulare l'offerta soltanto per alcuni di essi? Astrattamente sì, ma vi è l'inconveniente che **ove non vi fosse coincidenza tra i lotti formati dallo stimatore ed i beni indicati nella offerta di acquisto**, diverrebbe necessario integrare l'elaborato peritale per verificare la possibilità di rimodulare i lotti individuati, con inevitabile allungamento dei tempi della procedura.



Notifica dell'istanza e dell'offerta

- L'istanza e l'offerta sono notificate (ex art. 569-bis, c. 2 c.p.c.), a cura dell'offerente o del debitore almeno 5 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 569 al creditore procedente, ai creditori iscritti (intervenuti e non) e a quelli intervenuti prima del deposito dell'offerta medesima.



L'udienza

- Il g.e. deve verificare:
- 1) se è **ammissibile (e cioè tempestiva)** l'**istanza** per la vendita e sono rituali sia l'**offerta** sia la **cauzione**;
- 2)- se il **prezzo offerto** (che è quello individuato nella perizia di stima) coincide con il prezzo base da lui stabilito; in caso contrario deve concedere un termine di dieci giorni per consentire all'offerente di integrare l'offerta e la cauzione (art. 569-bis, c. 2, c.p.c.).
- 3)- se i creditori **non si oppongono** all'istanza del debitore.
- Se sussistono questi presupposti → v. diretta.
- Se non vi è anche uno solo di essi → vendita «tradizionale».



L'opposizione dei creditori

- I creditori potrebbero opporsi entro l'udienza di autorizzazione a vendita di cui all'art. 569 c.p.c. (art. 569-bis, c. 4).
- Non è un'opposizione in senso proprio, ma mera contestazione (RATIO → in difetto del carattere c.d. competitivo del procedimento, il pregiudizio nei confronti dei creditori è in re ipsa: precludendo la gara rimane preclusa, sia pure in via potenziale, la migliore soddisfazione di costoro).
- Quindi non devono ricorrere né i presupposti ex art. 615 né quelli ex art. 617 c.p.c.
- Chi può opporsi? I creditori titolati ed ai creditori iscritti di cui all'art. 498 c.p.c. E i creditori **privi di titolo**? Nulla dispone al riguardo l'art. 569-bis c.p.c. per cui vi è da credere che costoro, indipendentemente dalla circostanza che il relativo credito sia stato riconosciuto (art. 499, ultimo comma, c.p.c.), sono privi del potere di veto (se non iscritti ex art. 498 c.p.c.).
- Sino a che momento? **Fino all'effettivo svolgimento dell'udienza di vendita** di cui all'art. 569 c.p.c. sulla falsariga del limite ultimo per l'intervento tempestivo dei creditori chirografari (Cass. 24.1.2012, n. 940).
- La mancata reazione/opposizione del creditore è priva di valenza extraprocessuale ed endoprocessuale.



Le conseguenze dell'opposizione

- Il g.e. emana un'ordinanza con cui:
- a) fissa un termine non superiore a 45 giorni per l'effettuazione della **pubblicità**, ex art. 490 c.p.c., dell'offerta pervenuta e della vendita;
- b) fissa un altro **termine di 90 giorni** per la formulazione di **ulteriori offerte** d'acquisto, ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore ad un decimo del prezzo;
- c) **convoca** il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti (titolati e non), i creditori iscritti e gli offerenti a un'apposita udienza per la **deliberazione** sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la **gara** tra gli offerenti;
- d) dispone, salvo pregiudichi gli interessi dei creditori o il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti ed il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare (art. 161-ter disp. att. c.p.c.).



Segue.

- In tal modo la v.d. viene riportata nell'alveo della v. senza incanto, MA con due peculiari differenze: 1)- è **escluso** che possa verificarsi un'aggiudicazione per **un'offerta minima**; 2)- viene escluso il potere del creditore di chiedere l'assegnazione del bene pignorato (che, come noto, presuppone a norma degli artt. 572 s. c.p.c. una migliore offerta di valore inferiore al prezzo base).
- In seguito all'aggiudicazione del bene, il giudice stabilisce le modalità di pagamento del prezzo da versare entro 90 giorni, a pena di decadenza ex art. 587 c.p.c. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice trasferisce il bene all'aggiudicatario. Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, o in ogni altra ipotesi in cui il bene immobile non è aggiudicato, il giudice con decreto dispone la vendita nei modi e nei termini "ordinari".



Il trasferimento del bene

- Il giudice, su istanza dell'aggiudicatario, lo autorizza alla stipula di un atto negoziale, ordinando – contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo – la cancellazione dei vincoli.
- Il notaio stipulante è tenuto a trasmettere copia dell'atto al cancelliere o al professionista, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura.
- Dal riferimento all'art. 586 c.p.c. ed all'effetto purgativo, si evince che la vendita diretta risulta funzionale alla soddisfazione dei creditori e che integra una vendita forzata regolata dai principi sanciti dagli artt. 2919 ss. c.c. e non da quelli tipici delle vendite negoziali (come, ad es., l'art. 1490 c.c., sui vizi della cosa venduta, l'art. 1497 c.c., sulle qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata). Sicché anche in caso di aggiudicazione in capo al terzo "presentato" alla procedura dal debitore, l'unico mezzo idoneo a dedurre l'aliud pro alio è lo strumento, interno al processo esecutivo, di cui all'art. 617 c.p.c. soggetto al termine di 20 giorni.
- A questo riguardo è utile richiamare i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità per la quale il decreto che ha ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo invalido e tale invalidità può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 22 giugno 2021 n. 17811). In questo caso il termine di 20 giorni per la proposizione dell'opposizione decorre dal momento in cui la conoscenza del vizio da cui è affetto l'immobile si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo la diligenza ordinaria, non rilevando di per sé né la data di deposito del decreto di trasferimento né quella di trascrizione nei registri immobiliari (Cass. 8 giugno 2022 n. 18421). Tuttavia, l'opposizione va proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione (Cass. 15 febbraio 2023, n. 4797).



Conclusioni

- La v.d. non è forma di vendita privata (al pari di quanto accade nell'ordinamento francese), ma è una vera e propria forma alternativa di vendita giudiziaria all'interno del procedimento di espropriazione forzata immobiliare.
- Formulazione originaria della legge delega → liberazione dell'immobile in termini molto ristretti con dubbia compatibilità rispetto alla disciplina della custodia dell'ordine di liberazione di cui all'art. 560, c. 8, c.p.c.; dunque difficilmente sarebbe stato comprensibile il vantaggio concreto di ricorrere alla vendita diretta per l'esecutato tenuto conto che era tenuto a liberare in tempi ristrettissimi l'immobile abitato.
- Oggi → l'offerta del debitore potrebbe essere accettata dal creditore che trova la sua convenienza nella vendita a prezzo base senza ribasso ma anche nella riduzione dei tempi del processo. PERO': nelle procedure in cui sono previsti **più creditori** occorre che il debitore tenti di accordarsi con tutti in modo da evitare la presentazione di opposizioni che potrebbero pregiudicare la vendita diretta; infine non va dimenticato che nella prassi il debitore spesso si attiva per individuare i soggetti disponibili ad acquistare l'immobile al di fuori della procedura per un importo che in alcuni casi è inferiore al valore di stima (il c.d. accordo a saldo e stralcio).



Il controllo sulle operazioni di vendita. Caratteri generali

- **Sistema vigente fino al 28 febbraio 2023**

- Il p.d., ove incontri una difficoltà nell'espletamento del proprio incarico, può rivolgersi al g.e. che provvederà mediante decreto.
- → **mera facoltà e non l'obbligo** di rivolgersi al giudice, se emergono delle criticità che non riesca a risolvere da solo.
- concetto di difficoltà → generico e onnicomprensivo; difficoltà **giuridiche e materiali**, in cui il delegato ha necessità di ricevere indicazioni necessarie per il compimento delle operazioni di vendita o sia in dubbio sul *modus operandi*.
- **nozione di difficoltà diversa da quella degli artt. 610 e 613**: **non solo risolvere difficoltà materiali, quanto valutare circostanze di fatto e risolvere questioni giuridiche**; ove tali difficoltà non siano risolvibili direttamente dal p.d. si chiede al g.e. di provvedere.
- Decisione del g.e. con **decreto** (senza ascoltare previamente le parti).
- Il decreto è impugnabile con **ricorso** allo stesso g.e.



Il ricorso al g.e. avverso gli atti del p.d. (e il decreto)

- Oggetto del ricorso sono: 1)- il decreto emesso dal g.e.; 2)- ogni atto posto in essere dal professionista nel compimento delle attività delegate.
- incidente esecutivo, volto al controllo sull'operato del p.d.
- **Legittimati attivi** → il debitore, il terzo assoggettato all'esecuzione, il creditore procedente, quelli intervenuti, gli offerenti all'incanto, l'aggiudicatario provvisorio, l'offerente in aumento di quinto.
- La proposizione del ricorso **non comporta di norma la sospensione** delle operazioni di vendita, **ma** se il g.e. ritiene sussistenti **gravi motivi** (verosimile esistenza delle ragioni poste a fondamento del reclamo), con decreto sospende delle attività di vendita.



Il termine per la proposizione del ricorso

- Mancando l'indicazione normativa, si è posto il problema del termine → scopo: evitare che i vizi della vendita, riverberandosi sul decreto di trasferimento, ne cagionino la nullità.
- Balena → termine perentorio di venti giorni, **ma obiezione**: così si finisce per imporre agli interessati ad agire un termine non previsto dalla legge (Oriani).
- Besso → assimilazione reclamo de quo a quello ex art. 737 ss. c.p.c. → dieci giorni (ex art. 739 c.p.c.).
- Giurisprudenza → reclamo possibile prima che le istruzioni reputate erronee od inopportune siano **eseguite**. Ne consegue che, in mancanza, è **inammissibile il reclamo stesso una volta che le istruzioni abbiano esaurito la loro funzione**, restando, tuttavia, impregiudicata la facoltà di qualunque interessato di proporre, **per l'eventuale illegittimità derivata, reclamo** avverso gli atti successivi **ovvero opposizione agli atti esecutivi** avverso il primo atto del giudice dell'esecuzione conclusivo della relativa fase (C. 8864/2011).



Il controllo avverso l'ordinanza del g.e.

- **originaria** formulazione: contro l'ordinanza del g.e. pronunciata all'esito del ricorso → 617, in perfetta linea con i principi generali
- Scelta del **legislatore** → opposizione agli atti quale mezzo di chiusura delle invalidità del processo esecutivo (rimedio residuale).
- **Giurisprudenza** → finché l'atto del delegato non è stato conosciuto e valutato dal giudice dell'esecuzione, gli unici rimedi esperibili contro l'atto medesimo vanno ricercati al di fuori dell'art. 617.
- Dopo l'ordinanza del g.e. opposizione agli atti (C. 14707/2006).



Il D.L. 83-2015, n. 83, conv. in L. 132-2015: il reclamo ex art. 669 *terdecies* in luogo dell'opposizione agli atti esecutivi

- Soppresso il riferimento all'opposizione ex art. 617 c.p.c. → oggi nell'ultimo periodo dell'art. 591-ter c.p.c. si trova scritto che «contro il provvedimento del giudice è **ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.**».
- **mera scelta di opportunità pratica** → Relazione illustrativa al d.l. 83-2015 → rimedio snello, contemporaneamente idoneo ad apprestare una decisione ponderata, in quanto proveniente dal tribunale in composizione collegiale.
- Art. 23, comma 9, del d.l.: le nuove disposizioni relative al processo esecutivo si applicano **anche ai procedimenti pendenti** alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma, **quando è già stata disposta la vendita**, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme **precedentemente** in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone **una nuova vendita**.



- la disposizione eccezionale di diritto intertemporale volta a conservare l'efficacia delle norme abrogate in tema di vendita va interpretata restrittivamente e va considerata come riferita esclusivamente alle regole operative che disciplinano lo svolgimento degli esperimenti di vendita già fissati, **non invece alla individuazione dei rimedi endoesecutivi** con cui le parti possono contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione aventi ad oggetto lo svolgimento delle operazioni di vendita delegate;
- pertanto, la modifica dell'ultimo periodo dell'art. 591 ter c.p.c. introdotta dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, è immediatamente applicabile anche ai processi esecutivi pendenti e, in particolare, si applica a tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione emessi a decorrere dal 21 agosto 2015.



Il regime del reclamo ex art. 591-ter/669 terdecies

- Il mero rinvio al 669-terdecies aveva posto dei problemi.
- Chi è legittimato a proporre **reclamo**? Trib. Napoli, 14.1.2022 anche i “terzi” rispetto alle parti formali del processo, purché interessati sia per il dettato dell’art. 591-ter c.p.c., sia perché al rimedio è applicabile l’orientamento sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di legittimazione all’opposizione agli atti esecutivi, essendo quest’ultimo un rimedio pressoché speculare a quello dell’art. 591-ter c.p.c. (dunque identità di ratio). → *Non può essere riconosciuta la legittimazione attiva del **fideiussore del debitore esecutato** a proporre reclamo avverso atti del professionista delegato, con il quale si dolga che non sarebbero state consentite maggiori visite all’immobile e che questo avrebbe in via riflessa inciso sulle possibilità di aggiudicazione ad un prezzo più elevato dell’immobile pignorato, conseguentemente instando per la revoca dell’aggiudicazione e la ripetizione della gara. In tal caso non c’è un interesse diretto e concreto.*
- Ma allora se vi è identità di ratio, l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 591-ter/669terdecies è impugnabile in cassazione??



- NO! Perché l'ordinanza collegiale ex art. 591-ter ultimo periodo e 669-terdecies c.p.c. non solo non ha la forma della sentenza, ma, soprattutto, è priva di contenuto **decisorio**. Ciò per i seguenti argomenti:
 - scopo del subprocedimento incidentale è quello di superare eventuali incagli pratici o vincere le perplessità del p.d., ma **non** quello di risolvere con efficacia di giudicato questioni di diritto. CONS: i decreti e le ordinanze pronunciati dal g.e. ex art. 591 ter, costituiscono **esercizio di un'attività ordinatoria di impulso, coordinamento e controllo** (e non un'attività decisoria finalizzata a risolvere con efficacia di giudicato una questione controversa).



Segue

- Il p.d., mero ausiliario, non emette decisioni: egli è privo di potestà giurisdizionale;
- La legge non prevede **alcun termine entro il quale reclamare** al giudice dell'esecuzione gli atti del professionista delegato: e proprio la mancanza d'un termine conferma, da un lato, che **tali atti non possono acquisire alcuna stabilità**.
- **Peraltro, qualsiasi errore commesso dal professionista delegato**, se dovesse comportare una **nullità derivata** del successivo atto di procedura compiuto dal giudice dell'esecuzione (ad esempio, il decreto di trasferimento o l'approvazione del piano di riparto), potrà essere fatto valere **impugnando quest'ultimo** (ad esempio, ai sensi degli artt. 512 o 617 c.p.c.).



Le critiche della dottrina

1. Il p.d. esercita una vera e propria “giurisdizione delegata”. Per effetto della delega, infatti, il **professionista esercita gli stessi poteri spettanti al giudice dell'esecuzione**, per cui dai suoi atti non possono che prodursi i medesimi effetti processuali che scaturirebbero da una ipotetica, diretta emanazione ad opera del giudice che l'ha delegato.
2. **Conferma** → il **reclamo** è in grado di **assorbire tanto il decreto** del giudice dell'esecuzione, **quanto l'atto** del professionista delegato.
3. Ingiusta sperequazione di disciplina a seconda che **la vendita sia o meno delegata**.



La posizione della Commissione Luiso

- La Commissione Luiso condivide le preoccupazioni della dottrina:
- «Ciò determina una **nociva instabilità** del provvedimento traslativo della proprietà del cespite staggito, la quale può essere eliminata stabilendo un termine entro il quale dolersi degli atti del delegato (e decorso il quale eventuali vizi antecedenti non potrebbero più essere denunciati) innanzi al giudice dell'esecuzione, la cui ordinanza potrebbe essere impugnata entro il termine decadenziale ex articolo 617 c.p.c., evitando qualsivoglia ripercussione dei vizi sul decreto ex articolo 586 c.p.c.».
- Come i **vizi dei provvedimenti del g.e. rimangono sanati dal decorso** del termine preclusivo di cui all'art. 617 c.p.c., **discorso identico deve essere fatto per gli atti compiuti dal p.d. i quali se viziati - e non censurati ex art. 591 ter c.p.c. - non potranno nel nuovo regime riflettersi più sul decreto di trasferimento, invalidandolo, né essere rilevati dal g.e. d'ufficio, né su istanza di parte al di fuori dello schema e dei termini individuati dal legislatore.**



La “risistemazione” dell’art. 591 ter c.p.c.

• TESTO ATTUALE

- Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies.

• NUOVO TESTO

- Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto.
- Avverso gli **atti** del professionista delegato è ammesso **reclamo** delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel **termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza**. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
- Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l’**opposizione** ai sensi dell’articolo 617.



Il regime del decreto di cui al primo comma dell'art. 591-ter

- Nuova **collocazione** sistematica: il decreto è disciplinato nel nuovo primo comma (da solo).
- È un provvedimento avente **carattere organizzativo/interno** che non tocca gli interessi delle parti → decreto, non occorrendo attuare il rispetto del contraddittorio, sulla falsariga dell'art. 610 c.p.c.
- Il carattere e la collocazione sistematica → non reclamabilità
- **Conferma:** (solo) avverso gli atti del professionista (e non anche nei confronti del predetto decreto come invece previsto nella attuale formulazione della norma) è ammesso reclamo delle parti e degli interessati.
- **Laddove le indicazioni contenute nel decreto** che risolve le difficoltà pratico-operative, **confluiscano in un atto del p.d.** che la parte (o altro interessato) ritiene illegittimo, tale atto è comunque reclamabile al g.e. nel termine perentorio di 20 giorni dal suo compimento o dalla sua conoscenza nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 591 ter c.p.c.



Il sistema dei controlli avverso gli atti del p.d.

- meccanismo di sterilizzazione analogo a quello che opera per i vizi propri dei provvedimenti del giudice (mancato esperimento dell'opp. ex 617 entro i 20 gg.)
- Nel nuovo regime, così come i vizi dei provvedimenti del g.e., anche quelli degli atti compiuti dal professionista – se non censurati a norma del nuovo art. 591-ter c.p.c. – finiranno per stabilizzarsi, senza ripercuotersi sul decreto di trasferimento; né potranno essere rilevati dal g.e. (d'ufficio o su istanza di parte) al di fuori dello schema e dei termini individuati dal legislatore.
- Analogamente per la vendita forzata mobiliare: art. 534-bis, 3° co. c.p.c. «sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617».



Considerazioni

- L'intervento riformatore sembra quanto mai opportuno perché:
- a) restituisce all'istituto del ricorso ex art. 591 ter c.p.c. il carattere impugnatorio che la Cassazione gli aveva negato;
- b) consente di scongiurare i rischi determinati dalla revoca del decreto di trasferimento e dalla avvenuta realizzazione dell'effetto purgativo della vendita forzata (v. sul punto Cass., Sez. un., 14 dicembre 2020, n. 28387);
- c) non interferisce con il potere di controllo della procedura che rimane saldamente in capo al g.e. che potrà – indipendentemente dall'esperimento dell'art. 591 ter c.p.c. – fino alla pronuncia del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., revocare l'aggiudicazione per tutti quei vizi che superano lo sbarramento di fase (v. ad es. i vizi in materia di pubblicità, la vendita di un bene oggettivamente diverso da quello pignorato, ovvero di un bene danneggiato e reso inutilizzabile rispetto alla sua funzione dal debitore., o altre ipotesi di aliud pro alio).

